

COMUNE DI PIANIGA

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2006
Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 23/01/2008
Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 11/03/2010
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2011



Tariffa Rifiuti

INDICE

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 3 DEFINIZIONI
Art. 4 COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 5 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 7 TARIFFA GIORNALIERA
Art. 8 SOGGETTI PASSIVI
Art. 9 CATEGORIE DI UTENZA
Art. 10 LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
Art. 11 COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI
Art. 12 ESCLUSIONI
Art. 13 UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
Art. 14 RIDUZIONI TARIFFARIE
Art. 15 AGEVOLAZIONI
Art. 16 SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA
Art. 17 DICHIARAZIONI
Art. 18 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Art. 19 RIMBORSI
Art. 20 VERIFICA DELL'ENTRATA
Art. 21 RISCOSSIONE E CONGUAGLI
Art. 22 VIOLAZIONI E PENALITA'
Art. 23 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Pianiga, la tariffa adottata ai sensi di legge.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al D.P.R. 27.4.99, n. 158 avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso.
4. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui all'art. 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.



Tariffa Rifiuti

2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per "tariffa", il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1;
- b) per "ente gestore", il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti e all'applicazione e riscossione della tariffa, nel rispetto dei principi della convenzione;
- c) per "convenzione", l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed ente gestore;
- d) per "Decreto", il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;
- e) per "rifiuti", tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'articolo 7 del Decreto;
- f) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge.

Art. 4 COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
- 2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
- 3. La raccolta differenziata degli ingombranti sarà organizzata per le sole utenze che ne facciano apposita richiesta. I costi per il servizio di raccolta degli stessi saranno posti a carico esclusivamente delle utenze attivate.
- 4. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
- 5. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti dovrà, a regime, essere integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi sia i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sia la pulizia delle aree pubbliche.
- 6. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 5 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso, presso le quali si formino di norma rifiuti urbani o ad esso assimilabili.
- 2. Ai sensi del precedente comma 1, l'assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi è definita dall'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97. Le categorie sono quelle definite al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984. Per quanto attiene ai criteri quantitativi, di assimilazione, ferme restando le categorie di cui al punto precedente, è facoltà della



Tariffa Rifiuti

Giunta Comunale predisporre, sulla base di opportuni studi e/o rilevazioni, qualità e quantitativi compatibili con il servizio pubblico attivato sul territorio comunale.

3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.

3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno in corso e verrà applicata salvo conguaglio.

5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30.11 e pertanto, qualora si determini una scoperta dei costi, la Giunta Comunale provvederà a determinare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.

6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

7. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 7

TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi non ricorrente.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per un giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento, quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria corrispondente, maggiorata del 30% per ogni giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito di locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali e regolamentari.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.



Tariffa Rifiuti

6. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali ed aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento,
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
- d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 8 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
- 3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree di uso comune;
- 4. Per le abitazioni e le relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
- 6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 9 CATEGORIE DI UTENZA

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale.
- 3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento solo alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli organi competenti, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali.
- 4. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente con l'eccezione di quanto previsto dal successivo comma.
- 5. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando alla relativa tariffa le effettive superfici di vendita e di magazzino.

Art. 10



Tariffa Rifiuti

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo articolo 12.

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) sottotetti la cui altezza media è superiore a 180 (centottanta) cm.

Art. 11

COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e al netto del vano scale, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie imponibile degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1 Giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490, per le parti destinate a sede di attività economiche e/o ad abitazione principale del nucleo familiare del gestore, è determinata con una riduzione del 30%.

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Art. 12

ESCLUSIONI

1. Sulla base di quanto previsto al precedente articolo 10, comma 1 punto a), sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

1) privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) o privi di qualunque arredo;

2) superfici coperte di altezza media inferiore a metri 1,80;

3) stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili;

4) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di agibilità;

5) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza, di proprietà pubblica, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto;

6) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;

7) locali comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile;



Tariffa Rifiuti

- 8) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- 9) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

b) aree:

- 1) impraticabili o intercluse da recinzione;
- 2) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- 3) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- 4) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- 5) zone di transito e manovra esattamente identificate a tal fine;
- 6) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- 7) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

2. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è a titolo esemplificativo; per le situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 13

UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti;
- b) domestiche non residenti.

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente in anticipo dall'utenza, stabilendo che le variazioni anagrafiche avranno decorrenza giornaliera;

3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune o, se maggiore, nel numero dichiarato direttamente dall'utente; l'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:

- a) congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi;

4. Le utenze domestiche non residenti sono quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale o in altra abitazione nell'ambito del comune stesso (case tenute a disposizione da cittadini residenti nel Comune). Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero effettivo degli occupanti, fatta salva la possibilità di comunicare un numero diverso nelle forme e con gli effetti del successivo articolo 17. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa), viene considerato il numero effettivo degli occupanti.



Tariffa Rifiuti

Art. 14

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. L'applicazione della tariffa viene effettuata su tutto il territorio comunale come previsto dal presente regolamento.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili inadempimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 15 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali o periodiche (banchi di mercato, piscine, discoteche) e pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo considerato e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
4. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.
5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa limitatamente alla sola parte fissa qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
6. Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.

Art. 15

AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

“3. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è applicata una riduzione (sulla parte variabile della tariffa), pari al 20%, a favore delle utenze che dichiarano, mediante dichiarazione, da effettuarsi su apposito modello predisposto dal gestore del servizio, di provvedere al compostaggio domestico. Tale sconto verrà applicato dal giorno di presentazione della dichiarazione e, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino al permanere delle condizioni dichiarate;

Il Comune e/o l'Ente gestore del servizio in ogni momento potranno procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Le verifiche di cui al periodo precedente dovranno accertare:

- La presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo;
- L'effettivo utilizzo del composter, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
- L'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Si precisa che il composter potrà essere acquistato dall'utente presso qualsiasi rivenditore autorizzato.



Tariffa Rifiuti

Nei casi di inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento Comunale o di false dichiarazioni, l'Ente gestore erogherà le sanzioni previste dalla vigente normativa e provvederà alla riclassificazione degli utenti nella categoria contributiva senza compostaggio domestico, con efficacia retroattiva;"

4. Per le utenze non domestiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani o assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. A questo proposito si stabilisce che:

- a) la riduzione, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;
- b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico;
- c) gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;
- d) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;
- e) su richiesta del Comune e/o dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare (allegando eventuale copia di convenzione) di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani o assimilati che provvede a smaltire autonomamente, fino ad un massimo dell'80%;

6. Per le utenze non domestiche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di non utilizzare il servizio comunale di raccolta e provvede in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività esercitata tramite convenzione con apposita Ditta specializzata al recupero e abilitata al relativo smaltimento ed inoltre non ha richiesto alcun contenitore al gestore, è applicato il totale abbattimento della tariffa variabile e il produttore è soggetto al solo pagamento della tariffa fissa prevista per la categoria di appartenenza.

Art. 16

SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA

"1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:

- a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone assistite economicamente in modo permanente dal Comune per disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Socio Assistenziale;
- b) riduzione della parte variabile della tariffa, per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due persone con più di 65 anni di età, aventi reddito derivante solamente dalla pensione sociale e non proprietari di altri immobili.

2. Le riduzioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale, l'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa, pertanto, deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.



Tariffa Rifiuti

3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche rispettivamente dagli articoli 14 (Riduzioni tariffarie) e 15 (agevolazioni). Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.

Art. 17

DICHIARAZIONI

1. I soggetti di cui all'articolo 8 devono presentare all'ente gestore del servizio apposita dichiarazione di occupazione originaria o di variazione sia dei componenti il nucleo familiare che dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.

2. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Le dichiarazioni debbono contenere:

- a) le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
- b) il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
- c) la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
- e) la data di inizio occupazione o conduzione;
- f) la data di presentazione della dichiarazione;
- g) la sottoscrizione con firma leggibile;

4. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi, devono presentare, altresì, all'ente gestore la dichiarazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.

5. La dichiarazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizi in rete, subentri, decessi):

6. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l'interessato ha, tuttavia, diritto all'abbuono della tariffa dimostrando che l'insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della dichiarazione suddetta.

7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- a) le generalità del contribuente;
- b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- c) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- d) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- e) data di presentazione;
- f) sottoscrizione con firma leggibile.

8. Non sono ritenute valide le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.

9. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

10. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.



Art. 18**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

1. Per facilitare l'utenza, l'ente gestore o il Comune appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le dichiarazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le dichiarazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
3. Le dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con l'ente gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle dichiarazioni, debitamente sottoscritte autorizzano l'ente gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 19**RIMBORSI**

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo. L'utente può chiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 20**VERIFICA DELL'ENTRATA**

1. L'ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi e convenzioni;
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile;
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data dichiarazione agli interessati, con invito da restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della dichiarazione inviata. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei

**Tariffa Rifiuti**

soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione stessa.

Art. 21

RISCOSSIONE E CONGUAGLI

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs. n. 22/1997, l'ente gestore provvede alla riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Pianiga.
2. L'ente gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. L'addebito del servizio potrà essere richiesto in una unica soluzione.
6. L'ente gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 22

VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art. 20.
2. Il pagamento dell'importo deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato o omesso pagamento l'ente gestore applica l'art. 1 commi da 161 a 168 della Legge 296/2006.
3. Per ogni altra violazione del presente regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
4. Su accertamenti, interessi e versamento minimo si applica l'art. 1 commi da 161 a 168 della Legge 296/2006.

Art. 23

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2011.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Per le eventuali controversie relative ai corrispettivi addebitati alle utenze, è ammissibile il ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92.
5. Dal 1 gennaio 2006 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.



Tariffa Rifiuti